



# Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento

P +39 0461 494666

F+39 0461 493690

@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it

@ umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

Aeroporto Caproni

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

**CISL Trentino** 

**UIL del Trentino** 

**LORO SEDI** 

#### P326/2021/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Decreto-legge n. 77 del 31/5/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Informativa sulle disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici.

#### **INFORMATIVA**

Il decreto legge n. 77 del 31/5/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" contiene misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR, le misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici e delle norme ambientali, l'istituzione della cabina di regia per l'attuazione del Piano e le modalità di monitoraggio del Piano stesso.

Il decreto si compone di due Parti, per un totale di 67 articoli.

La Parte I (Governance per il PNRR) comprende 2 titoli:

- il Titolo I (Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR) comprende gli articoli da 1 a 11;
- il Titolo II (Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie) comprende gli articoli da 12 a 16.

La Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa) comprende 7 titoli:

- il Titolo I (Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico) è suddiviso in 8 capi;
- il Titolo II (Transizione digitale) comprende gli articoli da 38 a 43;
- il Titolo III (Procedura speciale per alcuni progetti PNRR) comprende gli articoli da 44 a 46;
- il Titolo IV (Contratti pubblici) comprende gli articoli da 47 a 56;
- il Titolo V (Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno) comprende gli articoli da 57 a 60;
- il Titolo VI (Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241) comprende gli articoli da 61 a 63;
- il Titolo VII (Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa) comprende gli articoli da 64 a 67.

L'articolo 1 riconduce il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR, alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (articolo 117, secondo comma, lettera m).

Il decreto, che è ora sottoposto al Parlamento per la conversione in legge, è stato pubblicato in GURI, serie generale, n. 129/2021 ed è **in vigore dal 1° giugno 2021**.

Con riferimento agli appalti pubblici, il decreto prevede due tipologie di norme: 1) le norme applicabili ad ogni tipologia di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, modificative o integrative del Codice dei contratti pubblici.

2) le norme che si applicano unicamente agli interventi finanziati con le risorse europee o, più precisamente, agli interventi del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** di cui al decretolegge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC)** di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

Posto che i provvedimenti che assegnano le risorse previste dai predetti Piani non sono stati ancora adottati e ferma restando l'opportunità di attendere il consolidamento delle nuove norme con la legge di conversione del decreto in oggetto, nondimeno appare utile dar conto delle disposizioni applicabili immediatamente anche nella Provincia Autonoma di Trento, già dal 1° giugno, per appalti di ogni tipologia, in modo da orientare le amministrazioni aggiudicatrici che operano in base all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

#### **SUBAPPALTO**

L'art. 49 del nuovo d.l. 77/2021 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, recata dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nello specifico, viene innalzata, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Dal 1 novembre 2021 sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto (con l'abrogazione del comma 5 dell'art. 105) e si applicherà un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Con effetto dalla medesima data del 1 novembre 2021, il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

Inoltre, con le modifiche introdotte all'art. 105, comma 1, viene previsto che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Con le modifiche introdotte al comma 14 dell'art. 105, viene abrogato il limite del 20% del ribasso ammissibile nel contratto di subappalto e resta confermato che il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Inoltre, sempre al comma 14 dell'art. 105, viene introdotta la seguente previsione: se le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

ovvero riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e sono incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale e garantire l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Non** tutte le nuove disposizioni di cui si è dato conto risultano immediatamente applicabili nell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

Va specificato, infatti, che la disciplina del subappalto è prevista, in via generale, dall'art. 26 della lp 2/2016 e, per i soli lavori pubblici, dall'art. 42 della l.p. 26/1993 e dagli artt. 139-141 del relativo regolamento di attuazione.

Il citato art. 26, al comma 1, rinvia alla disciplina statale unicamente per l'individuazione della quota parte subappaltabile.

Con riferimento alla quota parte subappaltabile, con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 21 febbraio 2021 sono state adottate le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019. La sentenza, come è noto, dichiara l'illegittimità dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui limita in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto, stabilendo una percentuale massima rispetto all'importo complessivo del contratto, "cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall'identità dei subappaltatori", nonché in quanto "un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ente aggiudicatore".

# A fronte della citata giurisprudenza comunitaria, rimane confermato quanto già stabilito nelle richiamate linee guida, per le motivazioni ivi espresse.

Risultano pertanto **non** applicabili nell'ordinamento provinciale le nuove disposizioni nazionali che innalzano la soglia del subappalto al 50% dell'importo complessivo del contratto di appalto (con efficacia sino al 31 ottobre 2021) e che vietano l'affidamento in subappalto per la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per quanto riguarda la nuova disposizione del comma 1 dell'art. 105 del Codice dei contratti, per cui il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, si osserva che analoga disposizione è prevista dall'art. 58.1 della lp 26/1993, che recita "Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità."

Anche nelle predette linee guida adottate con deliberazione n. 220/2020, si sottolinea che la sentenza della Corte di Giustizia non comportava per nulla la possibilità per i concorrenti di subappaltare il 100% del contratto di appalto. Dunque, il divieto di cessione integrale del contratto di appalto rimane applicabile anche nell'ordinamento provinciale.

Appare poi utile, ad integrazione di quanto specificato nelle predette linee guida con riferimento ai servizi e forniture, estendere anche negli affidamenti di lavori pubblici la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di motivare l'eventuale limitazione delle lavorazioni subappaltabili con riferimento alla categoria prevalente, al fine di garantire che l'attività principale dell'appalto oggetto di contratto venga svolta direttamente

dall'operatore economico valutato in gara. Ciò risulta in linea con quanto stabilito a livello statale con le modifiche introdotte al comma 1 dell'art. 105, rispettando in ogni caso la giurisprudenza comunitaria.

Anche la nuova disposizione introdotta al comma 14 dell'art. 105, relativa all'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale e garantire l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, non appare immediatamente applicabile nell'ordinamento provinciale. La tutela dei lavoratori, che costituisce la *ratio* della nuova disposizione, è perseguita nell'ordinamento provinciale dalle disposizioni dell'art. 43 della lp 26/1993 e dall'art. 32 della lp 2/2016. Non si rilevano rinvii specifici dell'ordinamento provinciale a quello statale in tale materia.

Va inoltre segnalato, con riferimento all'abrogazione della percentuale di ribasso ammissibile del contratto di subappalto, che con la sentenza 27 novembre 2019, causa C-402/18, la Corte di Giustizia europea ha sancito che "La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che [...] essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione".

Considerato che le pronunce della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes e comportano l'obbligo, non solo da parte del giudice del rinvio, ma anche dell'amministrazione, di disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo, ne deriva che la disposizione provinciale (art. 26, comma 5 della lp 2/2016) che impone un limite al ribasso nel subappalto deve intendersi non più applicabile.

Sulla base della pronuncia delle Corte di Giustizia, al fine di dare concretezza all'esigenza di salvaguardare, da un lato, la libertà imprenditoriale e le relative scelte, connesse con il rischio d'impresa e, dall'altro lato, di tutelare i lavoratori e la corretta esecuzione della commessa affidata, la Provincia provvederà ad adottare a breve specifiche linee guida recanti indirizzi operativi a supporto del responsabile del procedimento.

#### LE MODIFICHE AL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DEL 2020

L'art. 51 del d.I. 77/2021 modifica il d.I.I 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020. Il d.I. 76/2020 ha introdotto una serie di disposizioni che derogano, in via straordinaria, alla disciplina del Codice dei contratti allo scopo di "far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19".

Il nuovo decreto 77/2021 estende la durata delle norme straordinarie del decreto 76/2020 sino al 30 giugno 2023.

L'art. 8, co. 2 ter della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede che "Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale."

Ne deriva che, in ambito provinciale, alle procedure di affidamenti di lavori, servizi e

forniture pubblici, per le quali la determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni derogatorie del Capo II della legge provinciale n. 2/2020.

#### L'affidamento diretto

L'art. 51, comma 1 del nuovo d.l. 77/2021 modifica l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 in materia di affidamento diretto.

Nello specifico rimane confermato l'affidamento diretto dei lavori pubblici per valori inferiori ai 150.000 euro, mentre per forniture e servizi (anche servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) il nuovo decreto ha innalzato il limite a 139.000 euro, contro i precedenti 75.000 euro.

L'art. 3, comma 01 della legge provinciale n. 2 del 2020 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.

Ne deriva che, in ambito provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori fino alla soglia di 150.000 euro e di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia di 139.000 euro, con riferimento alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023.

### La procedura negoziata

L'art. 51, comma 1 del nuovo decreto 77/2021 modifica anche la lett. b) dell'art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020 in materia di procedura negoziata per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia.

La modifica introdotta riguarda il numero delle imprese da invitare per fasce di importo.

In ambito provinciale, il numero delle imprese da invitare nelle procedure negoziate per l'affidamento di **lavori** nel periodo emergenziale (procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il 30 giugno 2023) di importo inferiore alla soglia europea è disciplinato dall'art. 3, comma 2 della lp 2/2020, che quindi continua ad applicarsi.

Anche per gli affidamenti di **servizi e le forniture**, il numero delle imprese da invitare nelle procedure negoziate è stabilito dall'art. 21 delle lp 23/1990, che quindi continua ad applicarsi.

#### Il collegio consultivo tecnico

Il d.l. 77/2021 all'art. 51 introduce alcune modifiche alla disciplina del collegio consultivo tecnico, prevista dall'art. 6 del decreto 76/2020:

• l'obbligo di costituzione del collegio per gli appalti di lavori sopra soglia è prorogato sino al 30 giugno 2023;

- la possibilità per l'amministrazione pubblica e per l'operatore economico di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- l'abrogazione della disposizione previgente che prevedeva che fosse riconosciuto un "gettone unico" qualora al CCT non fossero richiesti né pareri, né determinazioni. Ne consegue che, qualora il collegio non venga chiamato a svolgere alcuna attività, i componenti non potranno percepire alcun compenso;
- l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire:
  - i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
  - i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte:
  - le modalità di costituzione e funzionamento del collegio;
  - o il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Inoltre, con il medesimo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sarà istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un "Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici". Pertanto, i presidenti dei CCT dovranno trasmettere all'Osservatorio "gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte", entro cinque giorni dalla loro adozione.

In ambito provinciale, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 23 del 15 gennaio 2021, ha adottato le prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del d.l. 76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni), convertito in l. 120/2020, a valere per la Provincia ed i suoi enti strumentali.

Con questa deliberazione è stato approvato, con alcune precisazioni ed integrazioni, il documento recante "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art. 6 legge 120/2020", elaborato nell'ambito del Gruppo di lavoro Contratti Pubblici di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia di contratti pubblici), poi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2020.

Posto che l'art. 6 comma 1 del decreto legge 76/2020 si applica direttamente anche alla Provincia autonoma di Trento, le modifiche di cui si è detto, apportate con il d.l. 77/2021, sono immediatamente applicabili anche nell'ordinamento provinciale.

Resta fermo, per la Provincia e i suoi enti strumentali, quant'altro disposto con la citata deliberazione n. 23/2021.

#### La "colpa grave"

Il decreto in oggetto all'art. 51, comma 1, lett. h) **proroga sino a giugno 2023** la previsione dell'art. 21 del d.l. 76/2020, secondo la quale "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità" rimane limitata ai casi in cui la produzione del danno sia la conseguenza di una condotta del soggetto "da lui dolosamente voluta". Tale limitazione della responsabilità "non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

### **MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 32/2019 (cd. Sblocca cantieri)**

L'articolo 52 del d.l. 77/2021 introduce modifiche al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Le modifiche introdotte al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 non hanno rilevanza diretta nell'ordinamento provinciale.

## TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI

All'articolo 53, comma 5, del d.l. 77/2021 sono introdotte modifiche all'art. 29 del codice dei Contratti, volte alla realizzazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'art. 213, comma 8 del Codice dei contratti, prevedendo che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche interoperabili.

La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.

Per le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Trento rimane fermo l'obbligo di pubblicare per le finalità di pubblicità e trasparenza gli atti e i dati inerenti i contratti pubblici mediante il sistema informativo SICOPAT.

Il gruppo di lavoro degli Osservatori sta monitorando le modalità di entrata in funzione della banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità e definendo il ruolo delle piattaforme regionali per la trasmissione dei dati e degli atti.

\*\*\*

Si rinvia infine, per opportunità, alle informative della Provincia sulle disposizioni della legge provinciale 2/2020, reperibili al link <a href="https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali">https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali</a> nonché alla consultazione dei pareri pubblicati sulla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al link <a href="https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp">https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp</a>.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla citata piattaforma "L'Esperto risponde". Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020.

# IL DIRIGENTE GENERALE - dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

### PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (determina a contrarre adottata entro il 30/06/2023) SOGLIE **PROCEDURE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO** fino a 150.000 Euro prezzo più basso/oepv AFFIDAMENTO DIRETTO art. 3, co. 01 L.p. 2/2020 da 40.000 Euro a art. 11 L.p. 1/2019 prezzo più basso/oepv PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 3 IMPRESE 200.000 Euro art. 3, c. 3 L.p. 2/2020 art. 52 L.p. 26/93 fino a 500.000 Euro prezzo più basso/oepv COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO DI ALMENO 5 IMPRESE art. 178, co. 1 e 3 d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. da 500.000 Euro a art. 3, co. 3 L.p. 2/2020 prezzo più basso/oepv PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A 20 IMPRESE art. 54, co.5 d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 5.350.000 Euro - per ragioni di estrema urgenza PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO ≥ 5.350.000 Euro art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 - elenco di lavori definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento oepv (fatta eccezione hp di deroga) (soglia eu) art. 16 L.p. 2/2016 provinciale e statale sui contratti pubblici - negli altri casi PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta)

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (determina a contrarre adottata entro il 30/06/2023)					
SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO		
fino a 139.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO	I nrezzo nili nasso/oenv	art. 3, co. 01 L.p. 2/2020 art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020		
fino a 214.000 Euro (soglia eu)	TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO A 3 IMPRESE	prezzo più basso/oepv  NB: contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto solo oepv	art. 21, co. 2, lett. h) e co. 5 L.p. 23/90 art. 3, comma 5 bis L.p. 2/2020		
≥ 214.000 (soglia eu)	<ul> <li>PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO per ragioni di estrema urgenza</li> <li>elenco definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici</li> <li>PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta) negli altri casi</li> </ul>	I neny (tatta eccezione hn di deroga)	art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 art. 16 L.p. 2/2016		

# PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

(determina a contrarre adottata entro il 30/06/2023)

SOGLIE	PROCEDURE	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
fino a 139.000 Euro	AFFIDAMENTO DIRETTO (senza sorteggio)	prezzo più basso/oepv	art. 24 bis e art. 25 bis d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020
fino a 214.000 Euro (soglia eu)	CONFRONTO CONCORRENZIALE CON INVITO DA 5 A 10 O.E.	prezzo più basso/oepv	art. 25 e art. 25 bis d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. art. 3, co. 5 bis L.p. 2/2020
≥ 214.000 (soglia eu)	<ul> <li>PROCEDURA NEGOZIATA S/BANDO per ragioni di estrema urgenza</li> <li>elenco definito dalla G.P.: DEROGA all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici</li> <li>PROCEDURE ORDINARIE (procedura aperta, ristretta) negli altri casi</li> </ul>	oepv (fatta eccezione hp di deroga)	art. 2, co. 1 e co. 1 bis L.p. 2/2020 art. 16 L.p. 2/2016